

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***L'attestatore, il punto (triste) sulla responsabilità penale***

di Claudio Ceradini

E' un mondo difficile, e lo sappiamo, ma quello in cui vivono i professionisti che assumono incarichi di **attestazione** è decisamente pericoloso.

E' noto come la **L. 134/2012** (efficacia 11 settembre 2012) abbia introdotto il delitto di **falsa attestazione** (art. 236-bis L.F.). L'introduzione della norma è cosa relativamente **recente**, e di conseguenza l'orientamento, anche solo di **merito**, della giurisprudenza, è scarso e probabilmente, quanto auspicabilmente, **in itinere**, posto che le prime avvisaglie sono decisamente **tempestose**. Il comportamento sanzionato **penalmente** è l'inclusione nella attestazione di una qualsiasi **informazione falsa**, così come l'**omissione** di una informazione, che deve però essere **rilevante**, e cioè tale da rendere il quadro offerto ai creditori con la relazione di attestazione **diverso** dal "ragionevolmente" vero, in misura tale da poter **provocare** decisioni di voto altrettanto diverse. La **sanzione penale**, a differenza della responsabilità **civile**, presuppone il **dolo**, e quindi la consapevole **intenzionalità** del comportamento che non può essere solo **negligente**. Si tratta di un cosiddetto **reato di pericolo**, in cui il comportamento sanzionato è quello che consapevolmente crea una condizione, appunto, di **pericolo**, accettandone il rischio e le conseguenze. L'eventuale **profitto ingiusto** conseguito conduce ad un innalzamento delle pene, ma non è costitutivo del reato, come accadrebbe ove il dolo richiesto fosse **specifico**, e non **generico**. Medesimo effetto comporta la maturazione di un **danno** a carico dei creditori, per il quale il nesso causale con l'informazione falsa o con l'omissione fosse **acclarato**.

Abbiamo già avuto modo di riferire ([Per il penale dell'attestatore, l'11 settembre 2012 non aiuta](#)) di un primo orientamento, con cui il Tribunale di Rovereto (Sent. 12-05 del 2012) rilevò la responsabilità **penale** di un attestatore, per un fatto accaduto nel **2009**, e quindi prima della entrata in vigore dell'art. **236-bis L.F.**. Il Tribunale qualificò le funzioni dell'attestatore come **valutative**, della verità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, ed anche **certificative**, in un certo senso, a favore dei creditori chiamati al voto in una procedura in cui al Tribunale **non** sarebbe ammessa alcuna **valutazione di merito** e nella quale il pubblico, nella fattispecie i creditori, sarebbe per legge **obbligato** ad avvalersi del parere dell'attestatore, che svolgerebbe per questo una funzione di **pubblica utilità**. Ai sensi degli artt. 481 e 359 c.p. l'attestatore, secondo il tribunale di Rovereto, rientra quindi tra le figure che, accreditate appunto di una funzione di pubblica utilità, sarebbero sanzionabili per **falso ideologico**, riconoscibile nella condotta materiale di chi abbia, appunto, **falsamente** attestato, intenzionalmente. L'art. **481 c.p. punisce** con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 51 ad euro 516 "chiunque nell'esercizio di una professione .... o di altro servizio di pubblica utilità, **attesta falsamente** .... fatti dei quali è destinato a provare la verità". In effetti, i giudici di

Rovereto tracciarono un quadro in sostanza molto **simile**, perlomeno per gli effetti, a quello **successivamente introdotto** dalla riforma. Concludemmo che appariva **non dissimile**, così procedendo, il **comportamento** punito, così come il carattere di **reato di pericolo**, supportato da dolo generico, ed anche e di conseguenza il **perimetro** della responsabilità penale dell'attestatore, di fatto estendendosi l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche a fatti precedenti.

A questa prima sensazione, fastidiosa, se ne aggiunge una seconda, forse **peggiore**, che deriva dalla **interpretazione** del nuovo regime, per come emerge da una vicenda in cui il **comportamento** dell'attestatore, certamente sommario, non parrebbe però provvisto dei **requisiti soggettivi** di intenzionalità e consapevolezza necessari. Il **GIP di Torino**, con **ordinanza** del **16.07.2014**, ha disposto la **interdizione** dall'esercizio della professione di un commercialista che, nello svolgimento di un incarico di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. non aveva assunto **sufficienti informazioni** sulla società dalla quale era pervenuta offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, **condizionata** all'omologa della **proposta concordataria**, secondo il più classico degli schemi per questo tipo di operazioni. L'offerta in questione, su carta non intestata e sottoscritta in modo incomprensibile, si rivelò poi del tutto **inconsistente**, ed avrebbe certamente richiesto un approfondimento, anche solo di buon senso, da parte dell'attestatore, prima di esprimere il proprio **giudizio**. Lo stesso attestatore, in apertura della propria relazione, aveva riferito di aver **adottato** i criteri di verifica suggeriti dal **CNDCEC**, estremamente puntuali e precisi. E proprio questo consente al GIP di concludere drammaticamente, perché, se **taли criterи** fossero stati realmente adottati, le verifiche avrebbero prodotto **elementi probativi** sufficienti a valutare **negativamente** la consistenza di quella offerta. Il giudizio positivo si basava invece "*sul nulla*", non avendo l'attestatore "*compiuto alcuna verifica*" contando consapevolmente sulla "**disattenzione**" dei destinatari, che rassicurati dalla dichiarazione di adozione di criteri professionalmente adeguati, sarebbero stati tratti in **inganno**, consapevolmente. Il **pericolo** si sarebbe quindi realizzato ed il comportamento **intenzionale** anche.

La **diligenza** del comportamento, che sino a ieri costituiva l'elemento discriminante dell'adempimento **contrattuale** del professionista e della conseguente sua eventuale **responsabilità** per danni cagionati, assume quindi anche un **rilievo penale**, nella misura in cui il Tribunale ne tratta la convinzione che l'attestatore abbia fornito un'**informazione falsa**, l'adozione dei principi di controllo, o viceversa, avendoli adottati abbia **omesso** di utilizzarne gli elementi probativi ottenuti.

Senza minimamente voler **avallare** comportamenti meno che diligenti nell'adempimento delle funzioni di attestazione, delicate e centrali, sempre più, nei progetti di risanamento, non possiamo **nasconderci** le **difficoltà** che comportano anche per il più preciso e attento dei professionisti, per **tempi ed informazioni** disponibili, **valutazioni** richieste, **previsioni** necessarie. Il quadro che emerge è quindi opprimente, e fa passare la voglia di attestare, ammesso che a qualcuno fosse rimasta.